

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni
Avv. Monica Squintu
Via di San Basilio 61 00187 Roma

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 2379/2021 Sez. II

DA VALERSI ANCHE COME RICORSO AUTONOMO

Per Sara Ruta nata ad Avellino, il 15/11/1985 (C.F. RTUSRA85S55A509B) e residente a Monterotondo (RM) Via Carso n.7 (00015), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente ricorso per motivi aggiunti, dal Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni (C.F. FRRMVT71A56H501I - mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Monica Squintu (C.F. SQNMNC67M58G113E – monica.squintu@legalmail.it) e dall'Avv. Antonella Sassone C.F. SSSNNL80M44E409O - antonellasassone@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate in Roma, Via di San Basilio 61 (00187) presso lo studio del Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni PEC. mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org, e dell'Avv. Monica Squintu PEC. monica.squintu@legalmail.it, Fax 0656562471 ove dichiara fin da subito di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio

CONTRO

- **Roma Capitale**, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Graglia (GRGFRC69H52H501D), fax 06/6781417, Pec: federica.graglia@pec.comune.roma.it;

- **Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi** in persona del Direttore del Dipartimento e responsabile del procedimento, Dott. Angelo Ottavianelli, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

-**Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi** in persona del Direttore della Direzione, Dott.ssa Lucia Roncaccia, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

- **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., presso **Comune di Roma Capitale**, in Roma piazza del Campidoglio 1 (00186);
- **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., presso **Comune di Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi**, in Roma, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **Valentina Ligato** (C.F. LGTVNT93R50H501M) e residente a Roma, via Ippolito Desideri, n.124 (00126)
- Alessia Leva** (C.F. LVELSS88P67E335Z), residente a Roma, Via Artemide 42 (Cap.00133);

A) CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA PROVVISORIA SOSPENSIONE

CAUTELARE

- Della Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*;
- dell’**Allegato A** annesso alla suddetta determina, denominato **“Graduatoria finale”**;
- dell’**Allegato B**, annesso alla suddetta determina denominato **“Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”**, nella misura in cui alla odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3, punto 1 del Bando relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma*

Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018, non è stato attribuito nella graduatoria finale, allegato A e nell'allegato B, il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all' *"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti"*;

B) NONCHÉ CON IL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 2379/21

PER L'ANNULLAMENTO

- Della Determinazione Dirigenziale, n.GB/2247/2020 del 18.12.2020, avente ad oggetto *"Ammissioni, ammissioni con riserva, scioglimenti di riserva ed esclusioni; presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice finalizzati all'approvazione della graduatoria definitiva di merito; - presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'individuazione dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato"* pubblicata sull'Albo Pretorio Capitolino il giorno 18.12.2020;
- Dell'**Allegato C "Graduatoria Definitiva"** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020 sopra riportata, pubblicata alla medesima data del 18.12.2020 nell'Albo Pretorio Capitolino;
- Del Verbale della Commissione n.9 del 21.02.2020 con il quale sono stati valutati i titoli di cultura alla ricorrente;
- Verbale della Commissione n.24 del 18.08 2020 con il quale sono stati valutati i titoli di servizio della ricorrente
- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai Verbali della Commissione Esaminatrice e specificamente: il verbale **n.2** con cui si sono stabiliti i criteri generali di valutazione dei titoli e della prova di esame; il verbale **n.8** con il quale sono stati specificati i criteri di valutazione dei titoli di cultura, il verbale **n. 23** con cui si è delineato il metodo di lavoro e i criteri relativi alla valutazione dei titoli di servizio;

- Nonché dei Verbali della Commissione Esaminatrice relativi alla procedura oggetto di causa e agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice trasmessi con nota QM/22799 del 30 giugno 2021 (GB/54704/2021) al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con particolare riferimento al **verbale della Commissione n.12 del 24.05.2021** con il quale è stata rivalutata la posizione della ricorrente.

- **C) PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMO SILENZIO SERBATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI RIESAME/RETTIFICA E ALL'ISTANZA DI INVITO A PROVVEDERE INVIATA IN DATA 18 GENNAIO 2021.**

- **D) PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A. della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria definitiva (pubblicata il 5 luglio 2021) con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo al titolo di servizio di cui all'art.3 n.1 del bando "inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale"**

* * * * *

FATTO

Per completezza espositiva e facilità di lettura si riportano, anche con i presenti motivi aggiunti, i fatti di causa da cui è scaturita l'adozione della Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021, di approvazione della graduatoria finale (allegati A e B) (oggi impugnata), valida per la stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, per l'insegnamento presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale.

1) Con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 03.08.2018, il Comune di Roma Capitale, (Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) ha indetto una "*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*".

- 2) Il bando è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi” del 03/08/2018 ed integralmente sia nell’Albo Pretorio sia sul sito internet istituzionale di Roma Capitale lo stesso 3 agosto 2018.
- 3) A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.
- 4) Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 25/10/2019 e ss.mm.ii. è stata nominata la Commissione Esaminatrice incaricata, ai sensi dell’art. 5 del bando, della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione e della prova d’esame, nonché della formazione della graduatoria definitiva di merito.
- 5) La ricorrente presentava correttamente entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva pubblica.
- 6) Con Determinazione Dirigenziale n. GB/2138 del 30.10.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio in cui alla ricorrente era riconosciuto l’esatto punteggio come da titoli correttamente inseriti nella domanda di partecipazione.
- 7) All’esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento n. 2247 del 18/12/2020 (prot.GB/112380/2020) è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso *de quo*, sono state disposte le ammissioni, anche con riserva e le esclusioni dei candidati partecipanti, prendendo atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi sia all’approvazione della graduatoria di merito, sia all’individuazione dei candidati idonei all’accesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 8) La graduatoria definitiva (**Allegato C “Graduatoria Definitiva”** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020) è stata pubblicata all’Albo Pretorio Capitolino sempre in data 18/12/2020 e, dell’avvenuta pubblicazione, è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021.
- 9) Dalla lettura della graduatoria definitiva la ricorrente apprendeva di essere stata collocata in una posizione molto inferiore rispetto a quella spettante in considerazione del mancato riconoscimento e valutazione da parte della Commissione esaminatrice: di punti 3 relativo al

titoli professionali e di servizio di cui all'art.3 del bando al punto1): *“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido”* e di punti 1,5 per titoli di cultura, sempre previsti all'art.3, ed in particolare per la dichiarata laurea magistrale in Scienze pedagogiche. Punteggio che invece era stato correttamente riconosciuto nella graduatoria provvisoria.

10) Prontamente, ed entro il termine di dieci giorni previsti dall'art.3 ultimo capoverso del bando di concorso, la ricorrente presentava, sempre in data 18 dicembre 2020 prot. GB/202070114048, al protocollo risorse umane di Roma Capitale, istanza di riesame della domanda e rettifica del punteggio, al fine di poter essere immediatamente ricollocata in graduatoria con il corretto punteggio, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Pubblica Amministrazione e privato, rappresentando le criticità rilevate in merito alla mancata attribuzione di ben 4,5 punti. Di cui 3 punti dovuti per l'appartenenza ad una precedente graduatoria già utilizzata da Roma Capitale (Municipio II, Det. Dirig. N.2358 del 20.12.2017). Tale dato, tra l'altro, era facilmente controllabile dall'Amministrazione procedente sul sito di Roma Capitale - approvazione graduatorie Municipio II.

11) In data 21 dicembre 2020 la ricorrente dott.ssa Ruta presentava istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art.22 L.241/90 all'Ufficio Concorsi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale (prot. GB/115878/2020).

12) Successivamente alla pubblicazione della graduatoria richiamata, contenente l'esito della valutazione dei titoli ed esami su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame come previsto dall'ultimo comma dell'art.3 del Bando, con particolare riferimento al punteggio dei titoli di cultura, professionali e di servizio, da sottoporre alla valutazione della competente Commissione Esaminatrice, comprendenti anche quella dell'attuale ricorrente.

13) Nelle more, alla luce delle numerosissime istanze di riesame e rettifica presentate (1.800 circa) il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, dott. Angelo Ottavianelli, con nota prot. GB/115462/2020 del 28.12.2020 indirizzata in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice della procedura de quo, nonché al Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento delle Risorse Umane, e per conoscenza

all'Assessore al Personale, Anagrafe e Stato civile dott. Antonio De Santis, ha richiamato una nota proprio dell'Assessore De Santis del 21.12.2020 con cui si richiedevano “*verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con Determinazione Dirigenziale n.GB/2247 del 18.12.2020*”.

14) In particolare, la nota del Dott. Ottavianelli, evidenziava che le richieste di riesame dei concorrenti erano incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo all'esperienza professionale di cui all'art.3 del Bando, nonostante questo fosse stato attribuito nella graduatoria provvisoria approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Programmazione e Reperimento Risorse Umane.

15) Inoltre la nota del Dott. Ottavianelli rilevava che:

“Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell'anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all'art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi”; ed inoltre che:

“lo stesso articolo [art.3 del bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l'inammissibilità del dato. Ed è stato osservato anche che:

“quanto prescritto al secondo capoverso dell'art.3 del bando “non saranno presi in considerazione i titoli o l'autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando”, il termine “presentati” in luogo di “dichiarati” “lega l'effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni”.

Da qui, il Direttore correttamente ha chiarito che: *“La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati,*

come dimostrato dalla citata approvazione nell'anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio”.

“Da una analisi a campione delle schede individuali di valutazione dei candidati, invece, è emerso che codesta Commissione non ha considerato idonee dichiarazioni che, ad esempio, recavano: l’indicazione della tipologia di incarichi ricevuti, l’ambito municipale di riferimento, le annualità di espletamento degli incarichi ed il numero complessivo delle giornate di supplenza svolte”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell’esaminare le istanze di revisione di cui all’art.3 ultimo capoverso, “di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all’art.3 del bando”, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la presente nota”.

16) Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/17/2021 e prot. n. GB/2948/20121 del 12 gennaio 2021 la Dott.ssa Lucia Roncaccia, Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Ufficio Concorsi, in considerazione dell’elevato numero di istanze di riesame dei punteggi acquisite all’Ufficio e “la conseguente tempistica di valutazione delle stesse da parte della Commissione Esaminatrice”, ha disposto la sospensione fino al 30 aprile, dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020).

17) L’odierna ricorrente, oltre ad aver già presentato istanza di riesame/rettifica, in data 18 gennaio, considerata prossima la scadenza per l’impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020) di approvazione della graduatoria definitiva, inviava via PEC a Roma Capitale ed in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice e al Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Dott.ssa Lucia Roncaccia e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Dott. Ottavianelli, una “istanza di invito a provvedere” ai sensi dell’art.21 nonies della legge 241/90 al fine di riesaminare e annullare la graduatoria definitiva approvata, correggendo e riattribuendole i punteggi corretti per “Titoli professionali e di servizio di cui all’art. 3 del bando, ed in

particolare di quello di cui al punto 1) di “inserimento in una precedente graduatoria già utilizzata da Roma capitale” non valutato dalla Commissione nella graduatoria definitiva, e per il titolo di cultura della Laurea magistrale.

18) Ma a tale “istanza di invito a provvedere” non si è avuta alcuna risposta.

19) In data 27 gennaio 2021, l’Ufficio Concorsi rispondeva all’istanza di accesso agli atti, consegnando la documentazione relativa al profilo concorsuale della ricorrente, dove in relazione alla mancata attribuzione del punteggio del titolo di cultura si legge: “Titolo compreso nel titolo di accesso” e per quello relativo al servizio “inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale” la motivazione resa è: “titoli di servizio non conformi all’art.3 allegato A del bando”.

20) A seguito della risposta dell’Ufficio Concorsi all’accesso agli atti, la ricorrente integrava la propria istanza di riesame in data 2 febbraio 2021 allegando copiosa documentazione a riprova di quanto sostenuto nell’istanza, data la laconicità delle motivazioni rese dalla Commissione. Anche a tale ulteriore istanza, come alla precedente del 18 dicembre 2020, non veniva fornita alcuna risposta. Pertanto l’attuale ricorrente nell’imminenza della scadenza per l’impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 18 dicembre 2020 si è vista costretta a tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive dinanzi a codesto Ecc.mo Giudice, con ricorso oggi pendente presso codesta sezione II, R.G.n.2379/21, impugnando la Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020), pur confidando nella rinnovata attività di valutazione delle istanze di revisione/rettifica da parte della Commissione esaminatrice e di pubblicazione di una nuova graduatoria di merito epurata degli errori palesemente evidenti in cui era incorsa detta Commissione in quella pubblicata in data 18 dicembre 2020.

21) In data 5 luglio 2021 con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 Allegati A e B datata 5/07/2021, numero protocollo GB/55883/2021 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, è stata pubblicata la nuova graduatoria finale, che avrebbe dovuto correggere gli errori di punteggio commessi nella precedente graduatoria anche a seguito delle istanze di riesame.

22) Inaspettatamente, però, dalla presa visione della nuova graduatoria sia dell'Allegato A che dell'Allegato B, è emerso che la Commissione non ha compiutamente valutato le istanze di revisione/rettifica della ricorrente, non ne ha esaminato la documentazione allegata a comprova degli assunti, e ha nuovamente collocato la ricorrente in una posizione della graduatoria inferiore di quella spettante, in quanto, benchè abbia valorizzato il punteggio per i titoli di cultura pari a 1,5 punti mancanti nella precedente graduatoria, non ha reiteratamente considerato e aggiunto, per la seconda volta, i dovuti 3 punti relativi al titolo di servizio di cui all'art.3 punto 1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido", dato che era palesemente rilevabile anche solo da una piana lettura della domanda.

23) Alla luce di quanto sopra esposto la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 Allegati A e B del 5/07/2021 è pertanto palesemente illegittima, unitamente agli atti presupposti connessi e consequenziali, con particolare riguardo agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice trasmessi con nota QM/22799 del 30 giugno 2021 (GB/54704/2021) al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed in particolare al verbale **n.12 del 24.05.2021** con il quale è stata rivalutata la posizione della ricorrente, deve essere annullata, unitamente agli atti impugnati con il precedente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE GB/1028/2021 DEL 5/07/2021 DEL 5 LUGLIO 2021. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Il provvedimento oggi impugnato (Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva) risulta viziato per illegittimità derivata, e censurato per gli stessi motivi di diritto che sono già stati esposti nel ricorso introduttivo, in quanto la Commissione, nella rinnovata attività di valutazione, è incorsa nelle stesse violazioni già riscontrate nella precedente graduatoria del 18 dicembre 2020 già impugnata.

Si prospettano, pertanto, in questa sede, i medesimi motivi di illegittimità già in precedenza formulati:

I) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I.1) Come già ricostruito e posto in evidenza in punto di fatto, anche la nuova graduatoria definitiva della procedura indetta da Roma Capitale avente ad oggetto: “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*” approvata con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 ha evidenziato, come la precedente approvata con Det. Dir. n. 2247 del 18/12/2020, dei macroscopici errori nella valutazione e attribuzione del punteggio dei titoli di servizio di cui all’art.3 punto 1 del bando “*Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale*”, che hanno cagionato, alla ricorrente, un errato posizionamento nella graduatoria stessa, facendole perdere centinaia di posizioni, preziose ai fini sia dell’assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche per l’anno in corso, incorrendo la Commissione in un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della lex specialis del concorso.

Punteggio che, invece, era stato correttamente considerato nella graduatoria provvisoria.

Infatti, anche in questa sede, occorre denunciare che se la Commissione avesse attentamente letto e analizzato la domanda *on line* della ricorrente, nonché le istanze di riesame, con la

relativa documentazione a riprova allegata, come avrebbe dovuto, ciò che avrebbe potuto rilevare *ictu oculi* è la corretta valorizzazione, come richiesto per la compilazione dall'art.2 del bando, nell'apposito campo del format, del dato di cui all'art.3 punto 1) del bando “appartenenza ad una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale o altre amministrazioni pubbliche”. Ma anche dopo una successiva valutazione in vista della ripubblicazione della graduatoria definitiva, reiteratamente il corretto punteggio, non è stato attribuito, integrando così un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della *lex specialis* del concorso, nella valutazione dei titoli di servizio della ricorrente.

Ma, si ribadisce, nel caso della ricorrente i dati sono stati inseriti correttamente, tanto che nella graduatoria provvisoria che prendeva in considerazione solo i titoli, questi erano stati valutati in modo esatto, e non si comprende, se non per una evidente illogicità, il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo di servizio passando dalla graduatoria provvisoria a quella definitiva.

E', quindi, del tutto evidente che la Commissione esaminatrice è incorsa, anche nella seconda graduatoria definitiva impugnata con i presenti motivi aggiunti, in palesi illegittimità, denunciate in epigrafe, per non aver attribuito il punteggio dovuto per il titolo di servizio relativo all' “Inserimento in una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale o altre amministrazioni pubbliche” di cui al punto 1) del medesimo art.3” dichiarato nella domanda di ammissione dalla ricorrente.

In tale circostanza, la Commissione esaminatrice prima della ripetuta mancata attribuzione del punteggio (tre punti) per l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, avrebbe dovuto chiedere spiegazioni alla ricorrente finalizzate a chiarire eventuali dubbi, ancor più quando gli elementi propri di individuazione dei dati non valutati ed essenziali all'attribuzione del relativo punteggio erano presenti e correttamente inseriti nella domanda della ricorrente ed evidenziati nelle due istanze di riesame/rettifica presentate all'Amministrazione capitolina.

Ciò proprio nel pieno rispetto del principio del *favor participationis*, uguaglianza e *par condicio* fra partecipanti.

Qui l'errore, non è stato della ricorrente nell'inserire i dati ma della Commissione nel rilevarli e valutarli.

I.2) Quanto sopra esposto è rafforzato dall'interpretazione fornita dal Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott. Ottavianelli diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, dopo che sono pervenute al protocollo delle Risorse Umane, circa 1.800 istanze di rettifica/revisione in relazione alla graduatoria definitiva del bando "Asili Nido" pubblicata il 18 dicembre 2020, e quasi tutte avevano ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio per titoli di servizio.

Nella nota del Direttore Ottavianelli si legge che:

"Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell'anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all'art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi".

All'esito proprio delle innumerevoli istanze di riesame/rettifica presentate, il Dott. Ottavianelli nella sua nota diretta al Presidente della Commissione ha continuato sottolineando che: *"lo stesso articolo [art.3 del Bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l'inammissibilità del dato;*

Del tutto logicamente, infatti, il dott. Ottavianelli, nella sua nota,

ha considerato che: *"La non indispensabilità delle citate informazioni ai fini della validità del titolo dichiarato si ricava con evidenza, oltre che dal tenore dell'avviso, anche dall'assenza di qualsiasi indicazione nel capoverso in merito ad una maggiore o minore rilevanza delle notizie, dato che, il ritenere tali modalità di dichiarazione prescritte a pena di invalidità, equivarrebbe a sostenere l'illogica conclusione che anche la mancanza del recapito telefonico della scuola avrebbe valore escludente del titolo dichiarato".*

Ed, inoltre, ha osservato, che quanto prescritto al secondo capoverso dell'art.3 del bando “*non saranno presi in considerazione i titoli o l'autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando*”, il termine “presentati” in luogo di “dichiarati” “*lega l'effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni*”.

Da qui, il Direttore correttamente ha specificato che:

“*La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati, come dimostrato dalla citata approvazione nell'anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio*”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell'esaminare le istanze di revisione di cui all'art.3 ultimo capoverso, “di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all'art.3 del bando”, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la “presente” nota”.

Il fatto che queste indicazioni provengano proprio dall'Amministrazione precedente confermano le palesi illegittimità denunciate.

I.3) Ciò posto, dopo le considerazioni di carattere generale che già integrano palesi illegittimità, occorre considerare nello specifico l'errore che per la seconda volta la Commissione esaminatrice ha commesso per non aver valutato dati inseriti dalla ricorrente in modo corretto nella domanda di partecipazione, errore che nasce da una evidente carenza istruttoria e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, oltre dalla violazione del principio di collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e il privato. Ciò risulta ancora più grave in quanto a seguito della pubblicazione della prima graduatoria definitiva in data 18/12/2020 la Sig.ra Ruta ha presentato ben due istanze di revisione /rettifica e un'“istanza di invito a provvedere”, e quindi, la Commissione aveva a sua disposizione tutti i dati e i documenti a comprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Come già anticipato alla ricorrente, anche con la graduatoria oggi impugnata (del 5 luglio 2021) non sono stati riconosciuti **i 3 punti dovuti per il titolo di servizio posseduto e dichiarato dalla ricorrente previsto dall'art.3 al punto 1) del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido"**.

La ricorrente, **ha regolarmente** riportato nel format della domanda di partecipazione **di essere inserita in "una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale", precisando correttamente i dati identificativi della graduatoria ed esattamente nella casella "N. Provv." la dicitura "Determin. Dirigenziale n.2358 Repertorio n.2017/39114 e nella casella "Data Provv." la data del provvedimento "21/12/2017"**.

Tale Determinazione Dirigenziale di approvazione di una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale è perfettamente corretta e confermata sia dalla schermata del sito del Comune di Roma in "Tutti i bandi, avvisi e concorsi" "Approvazione graduatorie del Municipio II" dove si legge: "Procedure selettive pubbliche relative al reperimento di supplenti da impiegare presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia di Roma Capitale *"Si rende noto che è stata pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n.2358 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto l'approvazione di n.2 graduatorie relative al Municipio II, in conformità a quanto prescritto dall'art.4 dei bandi delle procedure selettive in argomento"* (doc. in atti).
Graduatoria dove è inserita la ricorrente.

Tale dato è avvalorato anche dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. CB4087 del 4/01/2021, sottoscritto presso il Municipio II Direzione Socio Educativa – Ufficio Personale Asili Nido, ove è certificato che la ricorrente è *"posizionata nella graduatoria municipale di cui alla graduatoria selettiva pubblica in conformità alla delibera di Giunta capitolina n.15 del 5/08/2016, finalizzata alla formazione di n.15 graduatorie municipali di personale a tempo determinato, approvata con **Determinazione Dirigenziale n.2358 del 20 dicembre 2017 e successive modificazioni**"* (doc. in atti).

Pertanto non si comprende perché, anche in questa seconda graduatoria definitiva pubblicata il 5 luglio 2021, non siano stati attribuiti i 3 punti del titolo di servizio posseduto, già riconosciuti

nella graduatoria provvisoria nel 2018, avendo la ricorrente palesemente inserito tutti i dati relativi alla graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in modo del tutto corretto.

Si insiste, pertanto, nella riattribuzione dei 3 punti illegittimamente sottratti.

Considerate le censure sollevate, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a lei imputabile e che trattasi di un evidente, e reiterato, errore di valutazione della Commissione, travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima interpretazione e applicazione delle clausole della lex specialis.

I vizi denunciati meritano l'annullamento degli atti impugnati.

II) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Gli atti impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto ad una istruttoria da parte della Commissione, anche per la nuova graduatoria, del tutto carente ed in violazione di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e dalle direttive che la stessa Amministrazione ha reso con la nota prot. GB/115462/2020 del 28.12.2020.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inoltrare alle partecipanti una volta osservate eventuali incongruenze, qualora realmente vi fossero, tra i dati inseriti nella domanda (ma questo non è il caso della attuale ricorrente che ha correttamente compilato il format della domanda inserendo tutti i dati, con particolare attenzione a compilare lo spazio relativo all'“Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”.

Qualora la Commissione avesse operato anche una minima attività istruttoria, ancora più necessaria data la necessità di ripubblicare una nuova graduatoria definitiva a seguito degli errori commessi e denunciati per la prima, avrebbe potuto certamente osservare che la ricorrente non poteva trovarsi nella condizione di vantare “zero punti” relativamente ai titoli di servizio ma gli avrebbe dovuto conferire ulteriori 3 punti.

La Commissione esaminatrice, pertanto, prima della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio per “Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale”, **dato tra l’altro presente nello spazio esatto previsto dal format della domanda, e quindi facilmente rilevabile**, avrebbe dovuto, qualora avesse considerato i dati apposti insufficienti, applicare il “soccorso istruttorio” di cui all’art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90.

In tale evenienza avrebbe dovuto convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti e conferme, o richiedere spiegazioni per iscritto. Chiarimenti, peraltro, già ampiamente resi con ben due istanze di riesame/rettifica e l’istanza di invito a provvedere, che sono stati ignorati dalla Commissione, come risulta evidente dalla graduatoria del 5 luglio 2021 qui impugnata.

E’ stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la *lex specialis* del concorso dà adito a dubbi interpretativi ed equivocità, ciò legittima l’Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai candidati, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90:

“In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l’Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell’allegazione di titoli non tempestivamente consegnati”(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III , 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del “soccorso istruttorio” trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo, (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 19/10/2020, n.361): “*Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato*” (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

Nel caso che ci occupa, tra l'altro non vi erano nemmeno errori nella domanda di partecipazione, l'unico errore è stato proprio in capo alla Commissione esaminatrice nell'interpretazione delle clausole del bando, nella lettura della domanda e per non aver valutato le istanze di riesame presentate dalla ricorrente.

Da ciò ne deriva che, per giurisprudenza costante, il mancato riconoscimento dei 3 punti per i titoli di servizio, anche in questa seconda graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale del 5 luglio 2021, è assolutamente illegittimo, in violazione oltre dei principi cardine che soccorrono le procedure concorsuali come il *favor participationis*, l'uguaglianza e non discriminazione fra i partecipanti, anche per palese violazione dell'art.6 comma 1 lett.b).

Ed inoltre, sempre secondo accreditata giurisprudenza, proprio in riferimento alla forma di presentazione della domanda *on line*, quale unica possibilità, si è osservato che “*ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Da quanto sopra esposto, appaiono evidenti le illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione e in particolare la Commissione esaminatrice, che, anche in questa seconda graduatoria

definitiva (quindi per ben due volte), non ha preso in considerazione e valutato fra i titoli professionali e di servizio l' "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" sottraendo tre preziosissimi punti alla ricorrente, in palese violazione non solo degli art. 1 e 6, comma 1 lett. b) della legge 241/90, ma di tutti i principi della buona amministrazione applicabili in materia di concorsi, con particolare riguardo al principio del *favor participationis*, della *par condicio fra partecipanti* e il principio di collaborazione fra pubblico e privato.

A ciò occorre aggiungere che la presentazione delle domande solo *on line*, proprio per l'utilizzo di menù a tendina, di apposizione di spunte (cd. flag), potrebbe generare notevoli difficoltà o dubbi di compilazione nei partecipanti, ma, si ribadisce, nel caso di specie, la domanda era correttamente compilata e l'Amministrazione ha, invece, del tutto illegittimamente, valutato con punti zero i titoli di servizio dichiarati dalla ricorrente ed evitato, nel dubbio, di chiedere chiarimenti e spiegazioni.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa, data la correttezza dei dati apportati dalla ricorrente, mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi e a non approfondire l'istruttoria recando un enorme danno alla ricorrente che oggi si trova in una posizione nella nuova graduatoria nettamente inferiore a quella che invece avrebbe dovuto avere se l'amministrazione avesse agito con correttezza e nel rispetto della *par condicio* fra i partecipanti.

Date le censure sollevate con il ricorso e i presenti motivi aggiunti, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a lei imputabile e che trattasi di una palese illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione precedente, che ha erroneamente interpretato le clausole del bando di concorso e travisato gli elementi di fatto presenti correttamente nella domanda.

Si rappresenta, inoltre, che alla ricorrente viene pertanto preclusa per la seconda volta anche con la nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021, in maniera del tutto arbitraria ed

illegittima, la possibilità di vedersi assegnato il ruolo in virtù del mancato conteggio da parte dell'Amministrazione del titolo di servizio da questa conseguito dopo anni di precariato.

Anche solo per tale motivo il provvedimento oggi impugnato deve essere annullato e la ricorrente deve essere rivalutata nel senso sopraesposto e posta in graduatoria in posizione corretta, con l'attribuzione dei punti erroneamente ed illegittimamente sottratti per mancato riconoscimento del titolo di servizio di "inserimento in una precedente graduatoria già utilizzata da Roma Capitale".

III) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE FRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.

- ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO SULLA SULL'ISTANZA DI RIESAME E ISTANZA DI INVITO A PROVVEDERE.

Come ampiamente esposto nei motivi che precedono, la nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021 è del tutto illegittima per non contenere, anche questa volta, il punteggio dei 3 punti dovuti alla ricorrente per il titolo di servizio "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" anche se la stessa aveva prontamente presentato, dopo la pubblicazione della graduatoria del 18 dicembre 2020, **ben due istanze di riesame/rettifica** come previsto dall'ultimo capoverso dell'art.3 del bando e notificato all'Amministrazione procedente un' "Istanza di invito a provvedere", alle quali non si è avuto alcun riscontro.

Tale illegittimità risulta ancora più evidente nella gravata Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 che ha approvato e contiene la nuova graduatoria definitiva (negli All.ti A e B), in quanto alla luce di innumerevoli istanze di riesame e dell' "istanza di invito a provvedere", la Commissione e l'Amministrazione procedente avrebbero dovuto, a maggior ragione applicare il cd "soccorso istruttorio" previsto all'art.6, comma 1 della legge n.241/90 . Il cd. "soccorso istruttorio", invero, "in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (*ex multis* Consiglio di

Stato sez. VI, 18 maggio 2020, n.3148) non costituisce una facoltà, ma in un doveroso “modus procedendi” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor participationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116)” (in TAR Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n.709).

Pertanto risponde al principio del *favor participationis* permettere al partecipante di chiarire il senso delle informazioni fornite ed emendare eventuali inesattezze, qualora fossero presenti, anche se si ribadisce nel caso della ricorrente non vi era alcuna inesattezza nella domanda e a maggior ragione doveva essere applicato il cd “soccorso istruttorio” a seguito di ben due istanze di riesame e una di “invito a provvedere”.

Ed in ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che quando due dati, nella stessa domanda di partecipazione, sono incongruenti o possono essere confliggenti il “soccorso istruttorio” è sempre dovuto (Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez.II, 28 gennaio 2016, n.838).

Nel caso de quo il dato che è stato ignorato, e che avrebbe aggiunto ben tre punti al punteggio della ricorrente, facendola progredire di centinaia di posizioni in graduatoria, era come sopra ampiamente evidenziato, ben rilevabile dalla domanda, dai dati in essa riportati, dai documenti allegati alle istanze di riesame e sarebbe bastata solo una attenta istruttoria e l'applicazione del cd. “soccorso istruttorio” per semplificare e collocare la ricorrente nella corretta posizione in graduatoria.

Tale contegno di Roma Capitale si pone in evidente violazione, oltre che dell'art.6 comma 1 della L.241/90, del principio di leale collaborazione fra Privato e Pubblica Amministrazione, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, ed in palese difetto di istruttoria, in quanto avrebbe dovuto prendere in considerazione le istanze di tutti i partecipanti, valutarle e attribuire il giusto punteggio, o coinvolgerli in caso di perplessità, cosa che non è avvenuta.

Per tali motivi si confermano, anche con i presenti motivi aggiunti e relativamente alla nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021, i vizi denunciati in epigrafe.

B) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART.

30 C.P.A.

A seguito dell'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti si chiede fin da subito la condanna dell'Amministrazione Comunale capitolina al risarcimento del danno in forma specifica a ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva, riconoscendo il corretto punteggio per il titolo erroneamente non valutato, aggiungendolo a quello già assegnato.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto alla sussistenza del “*fumus*” esso appare comprovato dai motivi sopra riportati.
- Quanto al **pregiudizio esso è grave, irreparabile ed attuale** dal momento che l'oggetto del presente ricorso è l'impugnazione della Determinazione Dirigenziale, n. GB/1028/2021 del 5/07/2021 che ha approvato la graduatoria definitiva della “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*” . Si tratta della **seconda graduatoria definitiva** approvata da Roma Capitale, che, per espressa previsione del bando, sarà utilizzata:

a) **per il conferimento di incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato full time o part time, secondo le specifiche esigenze di volta in volta emergenti** ed in base alle disposizioni impartite dal “Regolamento degli Asili nido”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/03/1996 e ss.mm.ii., **unificando e sostituendo tutte le graduatorie vigenti alla data odierna;**

b) **per i processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato** [...], sulla base della pianificazione dei fabbisogni di personale di Roma Capitale che sarà adottata in applicazione dell'art. 6 del D. Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs 75/2017.

Pertanto, l'errata posizione in graduatoria, dovuta alla illegittima valutazione della domanda da parte dell'Amministrazione Capitolina, e soprattutto all'aver completamente ignorato il contenuto delle istanze di riesame, che ha fatto perdere alla ricorrente centinaia di posizioni utili, compromette in via immediata la possibilità di vedersi conferito sia, nella migliore delle ipotesi, un incarico già dall'anno in corso con contratto a tempo indeterminato, sia incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato *full time* o *part time*; ciò in quanto tale graduatoria **unifica e sostituisce tutte le graduatorie vigenti alla data odierna**, risultando l'unica *chance* per sottoscrivere un contratto e poter lavorare.

Di fatto il pregiudizio già attuale (per l'anno in corso), in caso di mancato riesame e rivalutazione della posizione delle ricorrenti, è assolutamente grave in quanto comprometterebbe la possibilità reale di accedere al lavoro presso gli Asili nido della Capitale, nonché di accumulare punteggio rilevante per la carriera lavorativa.

Ai fini del bilanciamento degli interessi pubblici e privati occorre sottolineare che la rivalutazione della domanda di partecipazione e la valorizzazione delle istanze di riesame presentate in tempo utile dalla ricorrente non comporterebbe alcun aggravio per l'Amministrazione, mentre salverebbe definitivamente la possibilità di lavorare, della ricorrente, e, nel caso che ci occupa anche di vedersi assegnato un contratto a tempo indeterminato, in aderenza al principio di effettività della tutela.

Tra l'altro, la sospensione cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, in un caso analogo, è stata valutata, positivamente ed accolta da questo Ecc.mo Giudice (Ord. N.4635 del 07 settembre 2021) che ha ordinato all'Amministrazione capitolina di "*procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del curriculum della candidata, accertando, anche sulla base dell'ulteriore documentazione che costei sarà in grado di reperire, se quest'ultima risulti effettivamente inserita nella citata graduatoria o altra equipollente*" in considerazione di un valido principio di prova del possesso del vantato titolo professionale versato in atti.

Si chiede pertanto, a questo Ecc.mo Collegio, data la gravità e il pregiudizio attuale, l'adozione anche nel caso de quo di un provvedimento cautelare, con un'ordinanza propulsiva che ordini all'Amministrazione Comunale di procedere alla rivalutazione e riesame della domanda e

delle istanze di riesame presentate della ricorrente ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria sulla base anche della ulteriore documentazione che la stessa potrà fornire all'Amministrazione a fondamento delle proprie richieste.

. Istanza istruttoria

È stata presentata istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente per la quale non si è avuta ancora risposta da parte degli Uffici di Roma Capitale, si chiede a questo Ecc.mo Giudice di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art.63 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

- Sospendere gli atti impugnati e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di procedere al riesame della posizione della ricorrente, accertando, anche sulla base di ulteriore documentazione, il possesso del requisito di cui all'art.3 punto 1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale";
- accogliere l'istanza istruttoria e per l'effetto ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel merito:

- Accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e annullare la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale, n. GB/1028/2021 del 5/07/2021 e pubblicata nell'Albo pretorio di Roma Capitale nello stesso giorno, e per l'effetto:
- ordinare all'Amministrazione procedente di ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati di cui all'art.3 n.1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" (a titolo del risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art.30 del C.P.A).
- In via subordinata:
- accertare l'illegittimo silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in merito alle istanze di riesame/rettifica e all' "Istanza di invito a provvedere" notificata in data 18 gennaio 2021;

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che, il presente ricorso per motivi aggiunti è in materia di pubblico impiego, è pertanto dovuto l'importo di euro 325,00

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni

Avv. Monica Squintu

Avv. Antonella Sassone